

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5315 del 30/12/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PONTENURE SALUMI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA SAN GREGORIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5450 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA PONTENURE SALUMI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE INCLUSA LA CARNE DI VOLATILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE (PC), VIA SAN GREGORIO.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta **PONTENURE SALUMI S.r.l.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure alla Provincia di Piacenza con nota 27.7.2015 n. 4420 (prot. prov.le n. 48536 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure via San Gregorio. Detta istanza è relativa unicamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'ulteriore istanza di AUA della Ditta **PONTENURE SALUMI S.r.l.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota 12.8.2016 n. 6245 (prot. Arpae n. 8842 del 16.8.2016) con la quale veniva chiesta la modifica sostanziale dello scarico industriale in fognatura derivante dall'attività di "lavorazione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nell'impianto in oggetto;
- la documentazione integrativa della ditta **PONTENURE SALUMI S.r.l.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Pontenure con nota 18.10.2016 n. 8035 (prot. Arpae n. 11428 del 19.10.2016) a seguito di richiesta formulata in sede di verifica di correttezza formale dell'istanza di cui al punto precedente (nota 8.9.2016 prot. 9575 di Arpae). Le integrazioni risultano comprensive di una rettifica dell'istanza di AUA, sostitutiva di quella presentata il 27 luglio 2015, e riguardante i seguenti titoli:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- le integrazioni trasmesse dallo Sportello Unico di Pontenure con nota del 06.12.2016, pervenute in pari data ed iscritte al protocollo Arpae n. 13645.

**PRESO ATTO** che:

- le emissioni in atmosfera sono rappresentate da due emissioni convogliate derivanti da due impianti termici alimentati a metano e da emissioni diffuse che potrebbero generarsi dalle celle di stagionatura solo in occasione delle aperture delle celle;
- nella relazione tecnica viene indicato che la ditta lavora mediamente 200 quintali di carne alla settimana;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei macchinari e dei pavimenti verranno trattate con un sistema costituito da un degrassatore, una vasca di decantazione e da un impianto di evaporazione sotto vuoto nel quale l'evaporato viene ricondensato e scaricato in pubblica fognatura, mentre la parte rimanente (concentrato) viene gestita come rifiuto; attualmente le acque reflue industriali sono trattate unicamente con il degrassatore e la una vasca di decantazione;

- lo scarico di acque reflue industriali, in uscita dall'impianto di evaporazione sotto vuoto, recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche;
- il pozzetto di prelievo fiscale è quello posizionato a valle dell'impianto di evaporazione sotto vuoto ed indicato con la dicitura "POZZETTO DI PRELIEVO ACQUE TRATTATE" nella Tavola 1 "PLANIMETRIA GENERALE RETI" del marzo 2016, revisione 08/10/2016;

**ACQUISITA** la nota prot. 82480 del 02.12.2016, pervenuta il 05.12.2016 ed iscritta al prot. Arpae n. 13546, con cui l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole, comunicando di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 14/12/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta PONTENURE SALUMI S.R.L., per l'attività di "lavorazione prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PONTENURE SALUMI S.R.L.** (C. FISC. 01563560331 per l'attività di "lavorazione prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontenure (PC), via San Gregorio (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. AT1 GENERATORE DI CALORE A GAS METANO POTENZA 258 KW**

Durata massima	4 h/g
Durata giorni anno	220 g/a
Altezza minima	4,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

**EMISSIONE N. AT2 GENERATORE DI CALORE A GAS METANO POTENZA 258 KW**

Durata massima	4 h/g
Durata giorni anno	220 g/a
Altezza minima	4,5 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

**EMISSIONI DIFFUSE – CELLE DI STAGIONATURA**

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per AT1 ed AT2, il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
  - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- il termine ultimo di **messa in esercizio** è fissato a due **mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- il termine ultimo di **messa a regime** è fissato a tre **mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al

rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
  - a) dovrà essere comunicata l'avvenuta installazione dell'impianto di evaporazione sotto-vuoto al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE;
  - b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
  - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla vasca di decantazione, dei grassi dal degrassatore e del concentrato dall'impianto di evaporazione sotto-vuoto. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Pontenure, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che**
  - i fanghi, i grassi, il concentrato e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - è vietata l'immissione di qualunque rifiuto nella rete fognaria pubblica;
  - come prescritto dal Servizio Territoriale di Arpae in sede di conferenza di servizi per la matrice rumore, devono essere realizzati gli interventi previsti sull'impianto di concentrazione sottovuoto a pompa di calore (package) dal tecnico competente in acustica al paragrafo "prescrizioni" della valutazione di impatto acustico, quindi dovranno essere effettuate la chiusura integrale del package, la copertura dello stesso, l'insonorizzazione del ricambio d'aria previsto per il suo raffreddamento interno e la ricopertura con materiale fonoassorbente dell'interno del package. Una volta terminato l'intervento dovrà essere effettuata la verifica acustica sperimentale ad attività in esercizio finalizzata alla dimostrazione del rispetto dei valori limite così come previsto dall'art. 5 della DGR 14.4.2004 n. 673;
6. **di dare atto che:**
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;

- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**